



SPETT.LI

OPERATORI ECONOMICI ABILITATI MEPA

LORO SEDI

OGGETTO: RICHIESTA DI OFFERTA E DISCIPLINARE DI GARA AD AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETTERA A) DELLA L. N. 120 DEL 11.09.2020 PER PRESTAZIONE PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI: SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE, L'INGEGNERIZZAZIONE, IL DIMENSIONAMENTO, LA PROTOTIPAZIONE E LA FORNITURA DI DUE CASE PER CIRCUITI ELETTRONICI A RADIOFREQUENZA DA INTEGRARE IN INDUMENTI IN FAVORE DEL CNR _ISTITUTO DI FISIOLOGIA CLINICA – SEDE SECONDARIA DI LECCE.

CIG: Z0237B747C

CUP: F84I19001900001

Progetto: TRANSISTOR

PREMESSE

Con determina a contrarre protocollo n. 6511 del 12.09.2022, questa Direzione ha disposto di conferire una prestazione professionale per la realizzazione del servizio di: Supporto alla progettazione, l'ingegnerizzazione, il dimensionamento, la prototipazione e la fornitura di due case per circuiti elettronici a radiofrequenza da integrare in indumenti. IL TUTTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO TRANSISTOR da eseguirsi in favore del CNR IFC SEDE SECONDARIA DI LECCE.

L'affidamento avverrà mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020 e del D.Lgs 50/2016 s.m.i. (Codice dei contratti pubblici, in seguito "Codice"), tramite RdO sul MePA di Consip relativamente al bando "SERVIZI – SUPPORTO E CONSULENZA IN AMBITO ICT"_CPV: 72600000-6, in unico lotto da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta migliore sulla base d'asta, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lettera b) del Codice degli Appalti e con invito degli O.E., abilitati nella categoria di riferimento sul MEPA.

L'Amministrazione aggiudicatrice è l'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR (di seguito IFC-CNR), via G. Moruzzi n. 1, 56214 Pisa, tel. 050/3152091-2094, email amministrazione@ifc.cnr.it, PEC protocollo.ifc@pec.cnr.it.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Dott. Carlo Giacomo LEO.

L'appalto è soggetto alle disposizioni previste dal presente Disciplinare di gara, dal Capitolato tecnico, dalle Regole del sistema di *e-procurement* della Pubblica Amministrazione e dal Bando di Abilitazione "SERVIZI – SUPPORTO E CONSULENZA IN AMBITO ICT" e dall'ulteriore documentazione tecnica (capitolato, condizioni generali etc.) predisposta da Consip (cc.dd. Documenti del Mercato elettronico) oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme e condizioni previste dal Codice e relative norme di attuazione, dal D.Lgs. n. 82/2005, dalle relative



regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia.

Le condizioni del contratto sono integrate e modificate dalle clausole del Capitolato tecnico, le quali prevarranno in caso di contrasto con quanto previsto dai cc.dd. Documenti del Mercato elettronico.

Art. 1 – Tipo di appalto, luogo di esecuzione

L'appalto avverrà mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020 e del D.Lgs 50/2016 s.m.i. (Codice dei contratti pubblici, in seguito "Codice").

Il tutto per il seguente unico lotto: prestazione professionale per la realizzazione del servizio di: Supporto alla progettazione, l'ingegnerizzazione, il dimensionamento, la prototipazione e la fornitura di due case per circuiti elettronici a radiofrequenza da integrare in indumenti. IL TUTTO NELL'AMBITO DEL PROGETTO TRANSISTOR da eseguirsi in favore del CNR IFC SEDE SECONDARIA DI LECCE.

Per le specifiche relative a detto lotto si rimanda a quanto chiarito nel "Capitolato Prestazionale".

Art. 2 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto il servizio di Supporto alla progettazione, l'ingegnerizzazione, il dimensionamento, la prototipazione e la fornitura di due case per circuiti elettronici a radiofrequenza da integrare in indumenti, **entro il termine massimo del 31 dicembre 2022**, ricomprensive le specifiche tecniche di cui al Capitolato Prestazionale allegato, da intendersi quali caratteristiche minime che il servizio deve soddisfare previo necessari accordi con i referenti scientifici del Progetto TRANSISTOR.

Art. 3 – Valore stimato dell'appalto

Il valore dell'appalto è stimato in complessivi **€ 13.106,50 oltre IVA di legge**.

Art. 4 - Criterio di aggiudicazione

L'appalto è aggiudicato con il criterio dell'offerta con il prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 lettera b) del Codice degli Appalti.

Art. 5 – Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare tutti i soggetti previsti dall'art. 45 del Codice, singoli o associati o consorziati nelle forme di cui all'art. 48 del Codice, che siano in possesso dei requisiti prescritti.

Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.;
- le condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 o di cui all'art. 35 del DL n. 90/2014 convertito nella Legge n. 114/2014 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente in divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.



È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, "aggregazione di imprese di rete").

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.



A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 6 - Requisiti di partecipazione

I soggetti di cui sopra devono essere in possesso alla data di scadenza per la presentazione dell'offerta dei seguenti requisiti a pena di esclusione:

1. iscrizione al bando di abilitazione di cui alla presente RDO;
2. requisiti di partecipazione di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale sotto indicati;
3. possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento per come disposto dall'art.1, comma 2 lett. a) del decreto 77/2021, come modificato dalla legge 108/2021.

- **Requisiti di ordine generale (art. 80 del Codice)**

L'Operatore economico che intende partecipare alla presente RdO non deve essere incorso in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice.

- **Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) del Codice)**

Iscrizione – se dovuto – al registro delle imprese della C.C.I.A.A., competente per territorio, o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali ovvero – in caso di sede all'estero – in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XI del Codice) per il tipo di attività inerente l'oggetto della presente procedura.

Nel caso di operatore non tenuto all'obbligo di cui al precedente periodo, deve essere resa una dichiarazione del legale rappresentante in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto obbligo.

- **Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma 1 lett. c) del Codice)**

Aver effettuato – a regola d'arte – negli ultimi tre anni (ossia nei 36 mesi antecedenti la data di pubblicazione della RDO) uno o più servizi analoghi di importo complessivo pari ad almeno Euro 13.106,50 oltre IVA di legge se dovuta.

Ai fini della dimostrazione del possesso del presente requisito, l'Operatore Economico deve presentare apposita dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con l'indicazione degli importi, delle date, dei destinatari pubblici o privati dei servizi stessi. È possibile utilizzare anche contratti non ancora conclusi entro tale data ovvero anche iniziati dopo tale data; in tali ipotesi sarà considerata la parte effettivamente e regolarmente svolta entro i termini di scadenza per la presentazione delle offerte. Per i contratti la cui esecuzione è iniziata prima del sopra indicato



periodo (36 mesi), si considererà soltanto la parte effettivamente e regolarmente svolta nel periodo previsto dal requisito in parola fino al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.

- **Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1 lett. b) del Codice)**

Aver realizzato un fatturato medio negli ultimi tre esercizi in servizi di manutenzione impianti (2020 - 2021-2022) non inferiore ad Euro 13.106,50 oltre IVA di legge se dovuta.

Ai fini della dimostrazione del possesso del presente requisito, l'Operatore Economico deve presentare apposita dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.

Art. 6.1. – Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Art. 6.2. – Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;



b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Art. 7 – Avalimento

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Art. 8 – Subappalto



È consentito il subappalto delle prestazioni oggetto del contratto di appalto nei termini previsti dall'art. 105 del Codice, fermo restando comunque che il totale delle stesse concesse in subappalto non deve superare il 30% dell'importo contrattuale ex D.L. n. 77/2021. Si ribadisce il divieto di affidare a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

Art. 9 – Modalità di presentazione della documentazione

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere firmate digitalmente, caricate a sistema MEPA ed inoltre:

- devono essere rilasciate ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso), a tal fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su fogli distinti;
- potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

La documentazione da produrre ove non richiesta espressamente in originale potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli art. 18 e 19 del DPR n. 445/2000.

Art. 10 – Termine di presentazione delle offerte

Il termine ultimo per la presentazione dell'offerta è quello indicato nella RdO.

La presentazione dell'offerta dovrà essere effettuata, a pena di inammissibilità della stessa, esclusivamente mediante il portale del MePA con le prescrizioni tecniche ivi previste.

Dovrà essere prodotta tutta la documentazione richiesta, meglio sotto indicata.

Art. 11 – Documenti da presentare per la partecipazione – modalità di presentazione dell'offerta

La documentazione a corredo dell'offerta dovrà essere inserita nelle seguenti "buste" secondo le specifiche tecniche dettate dal MePA:

- A) "Busta Amministrativa" – contenente la documentazione amministrativa per l'ammissione alla gara;
- B) "Busta economica" – contenente l'offerta economica.

A "Busta Amministrativa":

a. Domanda di partecipazione

Il concorrente indica nell'apposito modulo del MePA la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).



In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
 - nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
 - nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

b. Documento di gara unico europeo



Il concorrente compila il DGUE in conformità allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 e successive modifiche rendendo tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

In esito alla presente RDO dovranno essere compilati e presentati, oltre la proposta di offerta come sopra specificato, tutti i documenti di seguito indicati:

1) DGUE e Dichiarazioni connesse (dichiarazione conto dedicato; dichiarazioni per pagamento bollo; clausole art. 80 e patto di integrità), rese dal legale rappresentante ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, 47 e 48 del DPR 445 del 28/12/2000;

2) La fotocopia di un documento di identità in corso di validità del titolare della ditta (da allegare e trasmettere via MEPA).

Il tutto a pena di esclusione dalla gara in caso di mancanza di qualcuno dei suddetti documenti.

c. Garanzie

L'offerta per il presente appalto non è richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L. n. 120/2020.

d. Patto di integrità

L'Operatore economico fornisce copia controfirmata per accettazione del patto di integrità di cui all'allegato n. 4.

e. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Operatore economico fornisce il modulo inerente il c/c dedicato alle pubbliche commesse di cui all'Allegato 5.

f. Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, c 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.



Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, c 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti:

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo



comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

B) "Busta economica":

Nella Busta economica, a pena di esclusione, dovrà essere allegata l'offerta economica sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante o dal procuratore speciale ed espressa in prezzo a corpo offerto in ribasso rispetto al prezzo a base di gara, predisposta con le modalità e le soluzioni tecniche indicate dal sistema MePA, e ricomprensive i costi specifici per la sicurezza di cui all'art. 95, comma 10, del Codice ed entro e sulla base dell'importo a base d'asta di cui al precedente art. 3.

La risposta alla richiesta di offerta (lettera di invito a RdO) mediante caricamento a sistema dell'offerta sottintende l'accettazione integrale da parte del concorrente di tutte le condizioni e le clausole contenute in tutti i documenti di gara.

In base alla vigente normativa, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata con il metodo sorteggiato dal sistema MEPA, ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.



Nel caso in cui, a seguito di valutazione delle offerte, anche dopo il calcolo dell'offerta anomala, esistano più offerte uguali, si provvederà all'aggiudicazione a norma del secondo comma dell'art. 77 del R.D. 23/05/1924 n. 827, dandone comunicazione alle ditte interessate, circa il giorno e l'ora del sorteggio.

Art. 12 – Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta; la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.



Art. 13 – Svolgimento operazioni di gara

La procedura di gara si svolgerà secondo quanto previsto dal manuale d'uso dei sistemi di *e-procurement* per le Amministrazioni – Procedura di Acquisto tramite RDO aggiudicata al prezzo più basso.

Le offerte saranno esaminate dal RUP che curerà la verbalizzazione dei risultati e la proposta di aggiudicazione provvisoria. Il risultato definitivo della gara sarà formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione.

Tuttavia l'aggiudicazione sarà vincolante per l'Operatore economico sin dal momento della redazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, mentre per l'Ente sarà efficace soltanto dopo l'esito positivo delle verifiche e dei controlli effettuati.

Art. 14 – Obblighi dell'aggiudicatario - prescrizioni per la stipula contrattuale

La stipula del contratto avviene nella forma della scrittura privata mediante lo scambio, attraverso la piattaforma del MePA, di lettera d'ordine e dell'Offerta Economica. Resta a carico del soggetto aggiudicatario l'assolvimento dell'imposta di bollo sul contratto dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 642/1972.

Non trova applicazione il periodo di *stand still*.

La mancanza dei requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta comporta la decadenza dall'aggiudicazione o, se già intervenuta la stipula del contratto, la risoluzione dello stesso con ogni conseguenza, anche risarcitoria, a carico dell'operatore economico.

Ai fini della stipula del contratto, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, ad ottemperare agli adempimenti sotto riportati, in conformità alle richieste che gli perverranno dalla stazione appaltante e nel rispetto della tempistica assegnata.

Nello specifico l'aggiudicatario dovrà:

- produrre quant'altro previsto e richiesto dall'Ente committente negli atti di gara;
- esibire, qualora l'aggiudicazione fosse disposta a favore di una A.T.I. (non costituita), la scrittura privata autenticata prevista dall'art. 48, c. 13 del Codice;
- sottoscrivere il contratto entro i termini che verranno resi noti dalla Stazione appaltante nella consapevolezza che, in caso di inottemperanza, l'Amministrazione si riserva di disporre la decadenza dall'aggiudicazione, all'escussione della garanzia provvisoria e all'affidamento dell'appalto al concorrente che segue in graduatoria;
- tutte le spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del contratto (documento di stipula/contratto/offerta economica) sono a carico del soggetto aggiudicatario: in particolare sono a suo carico le spese per diritti, bolli ed eventuali registrazioni.

Art. 15 – Clausole di salvaguardia della Stazione Appaltante

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'affidamento della fornitura anche in caso di un'unica offerta valida, ferma restando la facoltà di non dar luogo alla aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.



La Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto prima della scadenza in caso di cause impreviste ed imprevedibili ad oggi, quali ad esempio la mancanza di copertura finanziaria, garantendo all'aggiudicatario il pagamento della parte del servizio effettivamente svolto.

Art. 16 – Validità della graduatoria

In caso di decadenza dall'aggiudicazione o di risoluzione del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue il primo nella graduatoria formulata nel Verbale (Riepilogo delle operazioni di gara – predisposto dal MePA), ovvero approvata con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, alle medesime condizioni proposte in sede di gara.

Art. 17 – Tutela dei dati e riservatezza

I dati personali raccolti saranno trattati con e senza l'ausilio di strumenti elettronici, per l'espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla L. 241/90 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e comunque nel rispetto della normativa vigente. I dati giudiziari, raccolti ai sensi del DPR 445/2000 e DPR 412/2000, saranno trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.

Art. 18 – Responsabilità del procedimento ed accesso agli atti

Ai fini della presente gara ed ai sensi dell'art. 31 del Codice il responsabile del procedimento per la presente RdO è il Dott. Carlo Giacomo LEO.

Ai sensi dell'art. 53 del Codice l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria.

Ai sensi dell'art. 53 del Codice sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali. È comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

Art. 19 – Organo competente per le procedure di ricorso

Tribunale Amministrativo Regionale Lazio_ <http://www.giustizia-amministrativa.it>.

La disciplina normativa applicabile è quella di cui al vigente Codice stante quanto previsto dalle Regole generali del sistema di *e-procurement*.

Art. 20 – Informazioni – chiarimenti - comunicazioni

Tutte le informazioni, i chiarimenti e le comunicazioni possono essere richieste al Dott. Gennaro CAGNAZZO alla mail: cagevate@ifc.cnr.it o al n. 0832422315. Le FAQ di interesse comune saranno



Consiglio Nazionale delle Ricerche

IFC - Istituto di Fisiologia Clinica

comunicare attraverso la piattaforma <http://www.acquistinretepa.it>, nella apposita sezione Comunicazione con i Fornitori relativa alla RdO in questione.

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente disciplinare si rinvia a quanto statuito nei documenti di gara allegati alla RdO e nel Bando di Abilitazione MePA di riferimento.

IL DIRETTORE
(Prof. Fabio Anastasio RECCHIA)

Allegato:

- Capitolato prestazionale/tecnico



CAPITOLATO PRESTAZIONALE PROFESSIONALE TRANSISTOR

Oggetto: Prestazione professionale per la realizzazione del servizio di: supporto alla progettazione, l'ingegnerizzazione, il dimensionamento, la prototipazione e la fornitura di due case per circuiti elettronici a radiofrequenza da integrare in indumenti.

Questo Istituto intende conferire una prestazione professionale relativa al seguente servizio da realizzare nell'ambito del Progetto TRANSISTOR: supporto alla progettazione, l'ingegnerizzazione, il dimensionamento, la prototipazione e la fornitura di due distinti "case" in materiale plastico (ABS) atti a contenere due specifici circuiti a radiofrequenza e tali da poter essere agevolmente integrati in indumenti nonché ad essere applicati tramite appositi supporti agli arti inferiori/superiori.

Nello specifico, lo scrivente fornirà le dimensioni di due diversi circuiti a radiofrequenza e di tutti gli accessori, quali pulsanti esterni, batterie, eventuali sensori cablati, ecc., nonché le loro posizioni. Le dimensioni saranno fornite comprensive degli ingombri dei componenti.

Si terranno in conto gli ingombri massimi richiesti pari a 5x4x2 cm³ per il case n° 1, e 4x3x1,5 cm³ per il case n° 2.

Verranno inoltre progettate, realizzate e fornite due tipologie di etichette in LEXAN da applicare sui due diversi case.

Il servizio comprenderà le seguenti attività:

- 1) Supporto attivo alla progettazione definitiva mediante ottimizzazione di due case sulla base delle informazioni fornite. L'interfacciamento con i ricercatori di IFC-CNR o loro delegati sarà indispensabile e potrà avvenire anche con strumenti telematici.
- 2) Studio di fattibilità della stampa 3D dei due case progettati in 1). Lo studio dovrà rispettare rigorosamente le specifiche fornite dalla committenza con particolare riferimento agli ingombri complessivi e dovrà prevedere, tra l'altro, una forma tale da agevolare l'integrazione negli indumenti (angoli stondati, ergonomia, etc). L'attività genererà due distinti file CAD stampabili in 3D-Printing in ABS e/o PLA, tenendo quindi in conto la percentuale di restringimento dei materiali considerati. Anche in questo caso si prevedono degli incontri con i ricercatori di IFC-CNR, preferibilmente in modalità telematica.
- 3) Progettazione di due Stampi 3D (CAD) per rendere i due particolari (case) stampabili industrialmente. L'attività genererà due file CAD idonei alla fresatura di stampi industriali in materiale metallico.
- 4) Realizzazione di 10 campioni prototipali per tipo di case (20 in totale), comprensivi di assemblaggio con la circuiteria (fornita dal committente)
- 5) Progettazione di due diverse etichette/linguette adesive, stampabili in LEXAM o altro materiale semirigido equivalente, da applicare ai case. Per questa fase, l'interfacciamento con i ricercatori di IFC-CNR o loro delegati sarà necessaria e potrà avvenire anche con strumenti telematici.
- 6) Realizzazione di 100 etichette per ogni tipo di case (200 in totale) in LEXAM.

Tempistica: massimo fino al 31.12.2022

Quotazione: max euro 13.106,50 oltre IVA